



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-92 del 04/04/2016

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 22 in data 7 aprile 2016.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio e Politiche Tributarie, Dott. Francesco Miceli;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali devono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 che, per l'anno 2016, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, come modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall'art. 1, Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse forme di prelievo Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale è stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il regolamento IMU e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti i commi da 669 a 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il Regolamento in materia di TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.5.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 8.7.2015;

Preso atto che, ai sensi del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'aliquota complessiva dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore ai limiti massimi prefissati dalla legge statale per la sola IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come confermato dall'art. 1, comma 679, della Legge 23.12.2014 n. 190;

Preso atto che, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 non trovano efficacia aumenti dei tributi rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015;

Rilevato, per quanto riguarda IMU, che:

- l'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono modificare l'aliquota di base in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, stabilisce che le aliquote IMU e TASI deliberate dal Comune siano ridotte al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 cioè in base a contratti agevolati (art.2, comma 3), contratti di natura transitoria (art.5, comma1) o contratti di locazione per studenti universitari (art.5, comma 2 e 3);

- tale agevolazione è applicata secondo quanto indicato all'art. 4 quater comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

Rilevato, per quanto riguarda TASI, che:

- nella determinazione delle aliquote TASI degli anni precedenti sono stati superati, come consentito dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge e del Regolamento IMU vigente nel Comune di Genova;

- ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a partire dal 2016, l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché gli immobili ad essa assimilati sono esclusi dall'applicazione della TASI;

Ritenuto quindi opportuno, in considerazione di quanto sopra evidenziato:

- confermare, per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 9.7.2015, esecutiva ai sensi di legge, specificando che, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'aliquota dello 0,85% prevista per gli immobili locati con contratti agevolati (art. 2 comma 3 L. 431/98) è ridotta al 75% (riduzione del 25%) e che, limitatamente agli immobili locati con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98), l'aliquota del 1,06% è anch'essa ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- confermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI approvate per l'anno 2015 con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 9.7.2015, per le fattispecie non esentate dalla legge 28 dicembre 2015 n.208;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13 commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni IMU di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare per l'anno 2016 le aliquote TASI di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le aliquote IMU, approvate con la presente deliberazione, rientrano nei limiti stabiliti, dall'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;
4. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi di trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-92 DEL 04/04/2016

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Allegato A: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2016.
- 2) Allegato B: ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2016.

Il Dirigente
[Dott.ssa Piera Castagnacci]

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016

Aliquote

Per l'anno 2016 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote per IMU:

Aliquota dello 0,58 per cento	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Aliquota dello 0,71 per cento	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Aliquota dello 0,84 per cento	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
Aliquota dello 0,85 per cento (ridotta del 25% in base all'art. 1, comma 53 della L. 208/2015)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.

Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 1,01 per cento	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 1,06 per cento (ridotta del 25% in base all'art. 1, comma 53 della L. 208/2015)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma 2 L. 431/98). I soggetti interessati per poter applicare tale agevolazione dovranno eseguire gli adempimenti previsti al comma 4 dell'art. 4 quater del Regolamento IMU
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazioni

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

2. La detrazione si applica anche:

a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

**ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASI
(TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2016**

Aliquota dello 0,10 per cento	Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
Aliquota dello 0,10 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Aliquota dello 0 per cento	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'abitazione principale e relative pertinenze nonché gli immobili ad essa assimilati sono stati esclusi dal campo di applicazione della TASI



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2016-DL-92 DEL 04/04/2016 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/04/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Piera Castagnacci]



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-92 DEL 04/04/2016	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo CC n° 31 del 9.07.2015	
Nuova aliquota/tariffa: no	
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016	

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Criteria di aggiornamento delle aliquote IMU: Adeguamenti determinati dall'applicazione dell'art. 1 comma 53 Legge n° 208 del 28/12/2015

Criteria di definizione aliquote TASI: Adeguamenti determinati dall'applicazione dell'art. 1 comma 14 Legge n° 208 del 28/12/2015

Genova, 05 / 04 /2016

Il Dirigente
[Dott. ssa Piera Castagnacci]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2016-DL-92 DEL 04/04/2016 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

06/04/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2016-DL-92 DEL 04/04/2016 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

06/04/2016

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2016-DL-92 DEL 04/04/2016 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

07/04/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]